



Regolamento comunale per la definizione agevolata ai fini della tassa rifiuti solidi urbani.

(Approvato con deliberazione consiliare n.18 del 09.04.2003)

NORME GENERALI

Art. 1: Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della Legge 289 del 27 dicembre 2002, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data del 31.12.2002 in materia di Tassa Rifiuti Solidi Urbani limitatamente alle fattispecie disciplinate nel presente regolamento.
2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari per i quali l'Ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione ovvero di accertamento.
3. Sono altresì esclusi dalla definizione agevolata i rapporti che, alla data di applicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo.
4. Sono inoltre esclusi dalla definizione agevolata le controversie tributarie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite.
5. Sono, infine, escluse dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi.
6. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai contribuenti per avvalersi della definizione agevolata è il Funzionario Responsabile del tributo.

TITOLO 1

CAPO 1

INDIVIDUAZIONE DELLE FATTISPECIE AMMESSE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

ART. 2: Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di Imposta Comunale sugli Immobili per evasione totale.

1. I soggetti passivi della Tassa Rifiuti Solidi Urbani che, alla data del 31.12.2002 non hanno presentato la dichiarazione prevista dalla legge e non hanno versato la tassa dovuta ed ai quali, alla predetta data del 31.12.2002, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dalla normativa, possono definire i rapporti tributari relative alle annualità 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002 con il versamento di una somma pari alla tassa dovuta, con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni decorrenti dal sedicesimo giorno successivo

alla pubblicazione del presente regolamento all'albo pretorio del Comune, apposita istanza redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si chiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti gli omessi versamenti relativi a tutte le annualità 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002.

3. L'istanza di definizione agevolata dovrà contenere l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate, con la liquidazione della Tassa dovuta, delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi di versamento eseguito, la cui ricevuta va allegata in copia all'istanza di definizione.

ART.2 BIS: Definizione agevolata nei casi di denuncia infedele o incompleta

1. I soggetti passivi della TARSU che, alla data del 31.12.2002, non hanno versato la tassa di importo inferiore a quella dovuta ed, alla predetta data del 31.12.2002, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento per come previsto dal D.Lgs. n.507/93, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 1999, 2000, 2001 e 2002 con il versamento di una somma pari al 50% della maggiore tassa dovuta, con esclusione degli interessi e della relativa sanzione amministrativa.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni decorrenti dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento all'albo pretorio del Comune, apposita istanza redatta su modello predisposto dall'Ufficio tributi, con la quale si chiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti gli omessi versamenti relativi a tutte le annualità 1999, 2000, 2001 e 2002.
3. L'istanza di definizione agevolata dovrà contenere l'indicazione dei dati relativi alla parte di unità immobiliari non dichiarata, con la liquidazione della maggiore tassa dovuta, delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi di versamento eseguito, la cui ricevuta va allegata in copia all'istanza di definizione.

ART.3: Definizione agevolata delle liti pendenti.

1. Le controversie tributarie aventi ad oggetto gli atti impositivi di cui ai precedenti articoli, pendenti in ogni stato e grado e per le quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento, non sono intervenute sentenze definitive, possono essere definite con il pagamento di una somma pari pari alla maggiore tassa dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni, decorrenti dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento all'albo pretorio del Comune, apposita istanza redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si chiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.
3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere, oltre i dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia, delle somme dovute a titolo di maggiore tassa, nonché delle somme versate a titolo di definizione agevolata, con gli estremi del versamento, la cui ricevuta va allegata in copia all'istanza di definizione.
4. Il termine di sospensione dei processi tributari interessati alla presente definizione agevolata, di cui all'art. 13, comma 2, della Legge n. 289/2002, è fissato alla data del 30 settembre 2003; detto termine sarà comunicato a cura di questo Ente agli organi giurisdizionali interessati.

5. La parte che ha presentato l'istanza di definizione, ovvero questo Ente locale, presenterà al giudice competente l'apposita richiesta di sospensione del giudizio oggetto di definizione agevolata.
6. Ai fini dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, questo Ente comunicherà al giudice competente l'esito della definizione agevolata della lite.

ART. 4: Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata.

1. La definizione agevolata si perfeziona con il versamento delle somme a titolo di definizione agevolata, entro il termine perentorio di 90 giorni decorrenti dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento al l'albo pretorio del Comune, mediante versamento da eseguirsi sul bollettino di c/c postale messo a disposizione dal Comune.
2. Se l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata è pari o superiore a euro 300,00 il versamento può essere eseguito in 3 rate di pari importo: la prima rata coincide con il versamento effettuato ai fini della presentazione dell'istanza di definizione agevolata, la seconda va eseguita entro il 30 settembre, la terza entro il 20 Dicembre. In questa ipotesi il pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata e le rate successive alla prima, eventualmente non versate, saranno maggiorate degli interessi pari al saggio legale e riscosse coattivamente a mezzo ruolo ovvero con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n 639.
3. Gli errori scusabili, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'Ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo definizione agevolata debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura di questo Ente, a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento ed in mancanza, se trattasi di versamento unico o della prima rata, la definizione non sarà considerata perfezionata.
4. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate dalla data del 31.12.2002 a quella di pubblicazione del presente regolamento.

ART.5: Rgetto delle istanze di definizione agevolata.

Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle disposizioni normative.

ART.6: Errore scusabile.

Gli errori scusabili, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'Ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura di questo Ente, a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento ed in mancanza, la definizione non sarà considerata perfezionata.

ART.7: Rigetto delle istanze di definizione agevolata.

Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle disposizioni normative.

DISPOSIZIONI FINALI**ART.8: Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento.**

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data dal 1° gennaio 2003
2. Il termine di 90 giorni per la presentazione delle istanze di definizione agevolata decorrono al sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento all'albo pretorio del Comune.
3. L'ufficio tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.